



CITTA' DI SPARANISE
PROVINCIA DI CASERTA

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI
(ICI)**

Approvato con Delibera di C.C. n. ¹¹..... del ^{31/03}...../2008

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati.

ART. 3 ESCLUSIONI

1 - In via generale, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati.

2 - In particolare sono esclusi dall'imposta i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità e che non siano destinati ad aree fabbricabili.

ART. 4 ESENZIONI

1 - Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b - gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

c - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;

e - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

f - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11-2-1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n. 810;

g - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, quando al possessore non derivi alcun reddito;

i - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

1 - i fabbricati rurali destinati alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi, ai sensi dell'art. 42 bis, lett. i) del D.L. 159/2007.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1 - Le aliquote sono approvate annualmente dall'organo competente entro il 31 dicembre e, comunque, contestualmente entro la data di approvazione del Bilancio Comunale.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

1 - Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/10

100 per i gruppi A - B - C, escluse le categorie C/1 - A/10

2 - Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, come risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo.

3 - Per gli immobili di interesse storico od artistico di qualunque gruppo catastale, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione della rendita catastale risultante dalla tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile e decorre dalla data di presentazione del relativo decreto.

4 - Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

5 - Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per 75. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2, lettera c, dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ART. 7 SOGGETTO ATTIVO

1 - Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.

2 - La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

3 - Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1 - Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2 - Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.

ART. 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2 - Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3 - Il fabbricato è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, o dalla data di residenza anagrafica, ovvero, se antecedente, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.

ART. 10 UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1 - L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica, su questa si applica la detrazione prevista fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

2 - La detrazione di cui al comma precedente è stabilita in €. 103,29, ex art. 8 D.Lgs. n. 504/92 a cui si aggiunge l'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile, art. 1, comma 5, della L.244/2007. L'ulteriore detrazione, comunque, non può superare il limite massimo di €. 200,00.

3 - L'ulteriore detrazione prevista dal citato art. 1, comma 5, della L. 244/2007 si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9.

4 - Si considera parte integrante dell'abitazione principale DUE pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, anche se in quota parte, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza.

Per pertinenza si intende l'autorimessa o box auto, la cantina o la soffitta (categorie catastali C2-C6-C7), che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri.

5 - Per le abitazioni adibite ad abitazione principale sono previste: l'aliquota e la detrazione d'imposta stabilite dall'organo competente. La detrazione viene portata in riduzione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze fino alla concorrenza del suo ammontare.

6 - Si considerano inoltre abitazioni principali, con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta ma non della detrazione, quelle:

a) concesse in uso gratuito ed utilizzate quale abitazione principale, cioè che vi abbiano la residenza, da:

- Parenti in linea retta entro il 1° grado;
- Parenti in linea collaterale entro il 2° grado

b) le abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari.

7 - Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote di utilizzo ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

8 - Al coniuge superstite si applica l'aliquota ridotta e la detrazione se lo stesso risulti titolare del diritto di abitazione, comprovato da atti o autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

9 - In presenza di separazione coniugale l'ICI è dovuta dal coniuge separato al quale sia stato riconosciuto, con Sentenza del Tribunale, il diritto di abitazione.

10 - Per le abitazioni situate nel centro storico (zona A del PRG) divise in più unità immobiliari catastali, ma facenti parte di un unico nucleo abitativo costituente abitazione principale, viene applicata l'aliquota ridotta e la detrazione previa presentazione di apposita domanda corredata di certificazione da parte di un tecnico abilitato.

11 - Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 6, gli interessati dovranno produrre apposita domanda con autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. Tali condizioni agevolate decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 11 AGEVOLAZIONI

1 - Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività di impresa e di lavoro autonomo sul territorio comunale (artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, intese quali piccole imprese), è concessa, per i primi due anni di attività, una riduzione pari al 50% dell'imposta dovuta.

2 - L'agevolazione, di cui al comma 1, è concessa a condizione che l'immobile sia di proprietà del soggetto (persona fisica e/o soggetto giuridico) esercente l'attività sul territorio comunale.

3 - E' concessa una riduzione dell'imposta dovuta pari ad €. 100,00 ai seguenti soggetti:

- a) nucleo familiare in cui sia presente un componente disabile riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, nonché componente con invalidità del 100%;
- b) ultrasessantacinquenni con reddito di pensione non superiore ad € 7.000,00 e non in possesso di altri redditi e/o immobili sul territorio nazionale.

4 - Per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, gli interessati dovranno produrre apposita domanda con autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000. Tali condizioni agevolate decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 12 RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.

2 - Per l'applicazione della riduzione, la caratteristica di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, è comunicata con autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dall'anno della richiesta, nel rispetto dei termini previsti per la comunicazione di riduzione di imposta.

3 - Con le stesse modalità, il contribuente comunica la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.

4 - Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dal Servizio Tecnico Comunale, il cui costo sarà definito dal Dirigente del Servizio stesso e posto a carico del richiedente.

ART. 13 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici generali vigenti per l'anno di imposizione, così come specificato dal PRG vigente.

ART. 14
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1 - I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione e sono determinati annualmente dalla Giunta Municipale, contestualmente all'approvazione delle aliquote.

2 - I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono, di massima, i seguenti:

a) la determinazione del valore di base avrà riguardo alla media aritmetica ritraibile:

- dai valori definitivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dalle valutazioni da questa richieste all'Agenzia del territorio;
- dai valori di esproprio;
- dalle valutazioni rese dal Dirigente del Servizio Tecnico;
- dal valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato.

b) zona territoriale di ubicazione;

c) rivalutazione;

d) superficie fondiaria;

e) indice di edificabilità;

f) destinazione d'uso prevista dal PRG;

g) oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.

ART. 15
DECORRENZA

1 - Ai fini del calcolo dell'imposta, un terreno è edificabile dal giorno dell'approvazione da parte del Comune del Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dai provvedimenti di attuazione.

2 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

ART. 16
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

1 - In caso di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità corrisposta all'espropriato è determinata nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 17
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1 - Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del C.C.

ART. 18
BASE IMPONIBILE

1 - Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è determinato applicando al reddito dominicale catastale, risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75.

2 - Per il calcolo della base imponibile si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e delle riduzioni è ripartito proporzionalmente sui singoli terreni ed è rapportato alle quote di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale ne sussistono le condizioni.

ART. 19 CONDUZIONE DIRETTA

1 - Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.63, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2 - Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno su cui i soggetti di cui al precedente comma esercitano attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

ART. 20 VERSAMENTI

1 - L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 - Il versamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure:

- prima rata entro il 16 del mese di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione vigente;

- seconda rata entro il 16 del mese di Dicembre, versando il saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione vigente.

3 - L'imposta viene corrisposta mediante versamento di c.c.p. all'Agente della Riscossione o mediante Modello F24.

4 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

ART. 21 COMUNICAZIONI E VERIFICHE

1 - Il contribuente, pena decadenza, deve comunicare al Comune l'eventuale diritto alla riduzione di imposta intervenuto nel corso dell'anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La comunicazione ha la funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale e deve contenere l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato il predetto diritto o diverso ammontare dell'imposta.

2 - Resta fermo l'obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nell'ambito comunale, in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

3 - Il Funzionario responsabile ICI:

- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni del contribuente, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi esterni, la situazione di possesso immobiliare del contribuente;

- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e, se riscontra che non è stata versata in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "Avviso di accertamento per omesso /parziale/tardivo versamento ICI", con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta e dei relativi interessi.

4 - Sull'ammontare dell'imposta non tempestivamente versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30% (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi del D.Lgs. n. 471/97.

5 - L'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento non è stato effettuato. La misura degli interessi è applicata nel rispetto del tasso di interesse legale.

6 - Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, le eventuali comunicazioni devono essere presentate dall'amministratore del condominio.

7 - I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito per anni pregressi con quelle eventualmente a debito per gli anni pregressi riferite all'Imposta Comunale sugli Immobili.

8 - Al personale addetto all'attività di gestione dell'I.C.I. sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.

ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Le somme accertate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo, tenuto conto degli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.

2 - Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

ART. 23 RIMBORSI

1 - Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 24 CONTENZIOSO

1 - Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al Funzionario Responsabile, individuato nel Responsabile del Servizio Tributi, sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 26 RINVIO

1 - Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e tutte le successive modificazioni inerenti all'Imposta Comunale sugli Immobili.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2008.